

COMUNE DI MATERA

Rep. n. -----

Contratto di affidamento del servizio triennale di mensa scolastica (Anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, addì ----- del mese di -----, in Matera e presso la Sede Comunale, sita in Via Aldo Moro, innanzi a me, **Dott.ssa ETTORRE Maria Angela**, Segretario Generale del Comune di Matera, autorizzata al rogito dei contratti in cui è parte l'Ente, ai sensi dell'Art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori:

1) – Dott.ssa MANCINO Giulia, nata a Matera il ventiquattro ottobre millenovecentosessantotto, nella sua qualità di Dirigente del Settore "Servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino" del **COMUNE DI MATERA** (Codice Fiscale 80002870774) con sede in Matera alla via Aldo Moro, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che legalmente rappresenta a norma del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale;

2) - Il sig. -----, nato a ----- il ----- nella sua qualità di ----- della Impresa ----- con sede in ----- alla via -----; codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di -----: -----; numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo: ---

Io Segretario Comunale sono certa della identità personale, qualifica e poteri dei costituiti, i quali stipulano il presente atto d'accordo tra loro e con il mio consenso.

P R E M E S S O:

1. Che con Deliberazione n. ----- del ----- la Giunta Comunale ha formulato indirizzo organizzativo-gestionale per l'affidamento triennale del servizio di mensa scolastica.

2. Che, in esecuzione del suddetto indirizzo, con Determinazione dirigenziale DSG n. ----- del ----
-- (n.DetSet ----- del -----) è stato stabilito di procedere all'affidamento di detto servizio mediante

procedura aperta (art.60 del D.Lgs. n.50/2016) da aggiudicarsi in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art.95, comma 3, lett.a, del D.Lgs. n.50/2016), nonché:

a)- è stato stabilito che la durata dell'affidamento sarà riferita al triennio scolastico 2022/23-2023/24-2024/25 e che, nel caso in cui alla scadenza del contratto il Comune non abbia ancora provveduto all'aggiudicazione del servizio per il periodo successivo o comunque all'avvio del servizio da parte del nuovo contraente, l'affidatario sarà obbligato a continuarlo per un periodo massimo di un anno scolastico, in conformità a quanto previsto dall'art.106 -comma 11- del D.Lgs. n.50/2016;

b)- è stato fissato in euro 4,50 (quattrovirgolacinquanta) -oltre I.V.A. come per legge- il prezzo unitario per ogni pasto fornito da porre a base di gara;

c)- è stato stimato in euro 4.762.800,00 -oltre I.V.A. come per legge- l'importo complessivo per l'intera durata dell'appalto (art.35, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016);

d)- è stato approvato il “Capitolato d’Oneri” con i relativi allegati;

e)- sono stati fissati i termini contrattuali per l'affidamento, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. n.267/2000.

3. Che il Bando e gli altri atti di gara, inviati alla G.U.U.E. il ----, sono stati pubblicati sulla G.U. della Repubblica Italiana il ----, sulla G.U.U.E. il ----, e su 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 a diffusione locale il ----, fissando la data di scadenza per la presentazione delle offerte al ----.

4. Che entro il suddetto termine sono pervenute n.---- domande di partecipazione alla gara.

5. Che con Determinazione dirigenziale DSG n. ----- del ----- (n.DetSet ---- del -----) è stata nominata la Commissione giudicatrice.

6. Che, esperita la procedura aperta nelle sedute del -----, con Determinazione dirigenziale DSG n. - ---- del ----- (n.DetSet ----- del -----) ne sono stati approvati i relativi verbali aggiudicando in via definitiva, previa verifica dei prescritti requisiti, alla ----- il servizio in oggetto, per la durata triennale, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno scolastico, verso il corrispettivo di euro ---

-----, al netto del ribasso offerto ed accettato dello 0,50 ----- percento, -oltre I.V.A. come per legge- per ogni singolo pasto fornito completo e preparato secondo i menù predisposti dal SIAN per gli alunni e il personale scolastico, con l'opzione del 20 percento di aumento del quinto dell'importo del contratto, alle condizioni tutte di cui agli atti di gara (Bando e Capitolato d'oneri) ed all'offerta tecnica del concorrente, a decorrere dall'avvio del servizio.

TUTTO CIO' PREMESSO, tra il Comune di Matera e -----, per il tramite dei loro qui costituiti legali rappresentanti, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1- I sopra nominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO.

1. Il Comune di Matera (nel seguito indicato come “Comune”) affida a ----- (nel seguito indicata come “affidatario”), che accetta senza riserva alcuna, il servizio di mensa scolastica agli alunni e al personale scolastico delle scuole dell'infanzia nonché di quelle primarie ed eventualmente anche delle scuole secondarie di primo grado, ove ne facciano richiesta i Dirigenti scolastici interessati.

2. La comunicazione circa le scuole da servire ed il numero di pasti previsto sarà fornita all'affidatario prima dell'inizio del servizio da parte del Comune, senza che l'affidatario stesso possa vantare alcuna pretesa rispetto alle sedi indicate all'art.--- del Capitolato d'oneri.

3. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di apportare variazioni sia al numero dei pasti sia alle sedi dei centri refezionali indicati, con preavviso scritto, senza che tali variazioni possano incidere sul corrispettivo unitario. L'affidatario è tenuto all'esecuzione del servizio di ristorazione alle medesime condizioni economiche e normative, anche nel caso in cui sia necessario diminuire o aumentare il numero di utenti del servizio.

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO.

La durata del servizio affidato è fissata in n.3 (tre) anni scolastici (2022/23 - 2023/24 e 2024/25) a decorrere dalla data di avvio del servizio per otto mesi fino al 31 maggio di ciascun anno. Tali date potranno essere anticipate o posticipate ad insindacabile giudizio del Comune.

2. Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, il Comune non abbia ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l'affidatario sarà obbligato a continuarlo per un periodo massimo di un anno scolastico, ad insindacabile giudizio del Comune (sia nell'*an* che nel *quantum*), alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

1. Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità e condizioni di cui:

A)- all'allegato Capitolato d'oneri;

B)- all'Offerta tecnica presentata dall'affidatario in sede di gara, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

ART. 5 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO.

1. Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio è fissato in euro -----, oltre I.V.A. come per legge, quale prezzo unitario per ogni pasto fornito completo e preparato secondo i menù predisposti dal SIAN per gli alunni e per il personale scolastico.

2. E' prevista l'opzione del 20 (venti) percento di aumento del quinto dell'importo contrattuale.

4. Ai fini della registrazione fiscale si dà atto che il valore presunto complessivo del servizio, per tutta la durata dello stesso, è stimato in euro 4.762.800,00 (quattromilionisettecentosessantaduemilaottocentovirgolaze- rozero), oltre I.V.A. come per legge, secondo i seguenti elementi di calcolo come riportati all'art.20 (Compenso) del Capitolato d'Oneri:

- euro 992.250,00 (novecentonovantaduemiladuecentocinquantavirgolazero- zero) per ciascuno degli anni scolastici 2022/23-2023/24-2024/25;

- euro 992.250,00 (novecentonovantaduemiladuecentocinquantavirgolazero- zero) per l'eventuale anno di proroga;

- euro 793.800,00 (settecentonovantatremilaottocentovirgolazerozero) l'opzione del 20 (venti) percento di aumento del quinto dell'importo contrattuale.

5. Il suddetto valore presunto contrattuale è indicativo e non vincolante per il Comune, in quanto saranno pagati soltanto i pasti effettivamente commissionati e regolarmente serviti.

ART. 6 - PAGAMENTO.

1. Il corrispettivo dovuto per la regolare fornitura dei pasti agli alunni ed al personale scolastico, sarà liquidato e pagato su presentazione di regolari fatture mensili corredate dalle bolle di consegna giornaliera dei pasti, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento della regolare esecuzione certificata dal RUP mediante apposita dichiarazione, da porre in calce alle stesse, di regolarità e conformità del servizio eseguito dall'affidatario con riferimento alle prescrizioni del Capitolato d'oneri.

2. Non si potrà procedere, a norma dell'art.25, comma 3, del D.L. n.66/2014, al pagamento di fatture che non riportino il **codice CIG**, di cui all'art.3 -comma 5- della legge n. 136 del 13/08/2010, relativo al servizio che è il seguente: -----.

3. L'affidatario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

4. I pagamenti saranno effettuati secondo quant'altro riportato all'art.---- (Pagamento) del Capitolato d'oneri.

ART. 7 - PERSONALE E “CLAUSOLA SOCIALE”.

1. Il servizio di fornitura dei pasti dovrà essere effettuato dall'affidatario con propria organizzazione, con proprio personale e sotto la propria responsabilità.

2. Nell'esecuzione del servizio l'affidatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.Lgs. n.50/2016, a:

- a)- mantenere, come previsto dall'art. 329 del C.C.N.L. di categoria (Turismo) - accordo del 27/07/2007 -, il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato nel precedente appalto, in numero di ----- unità, come da prospetto riportato nell'art.---- del Capitolato d'oneri;
- b)- assicurare, al personale impiegato nel servizio, il trattamento economico e normativo dovuto in base al C.C.N.L. nazionale e territoriale di categoria;
- c)- rispettare la legislazione in materia di sicurezza dei lavoratori e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, nessuno escluso, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

4. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Durc On Line Prot. INAIL_----- in data ----- con scadenza validità in data -----.

5. Il mancato rispetto della clausola sociale di cui al precedente punto 3.-lettera a), da ritenersi condizione essenziale, determinerà senz'altro la risoluzione del rapporto contrattuale con l'affidatario inadempiente, ex art.1456 del cod.civ. (Clausola risolutiva espressa), non appena il Comune, conosciuto l'inadempimento dell'obbligo del mantenimento dei contratti di lavoro con il personale predetto, comunichi all'affidatario la volontà di rivalersi della clausola risolutiva in parola.

ART. 8 - CONTROLLI.

1. L'esecuzione del contratto sarà soggetta a controlli e verifiche secondo le condizioni e modalità di cui agli artt.--- (Controlli sanitari), --- (Controllo di regolarità del servizio), --- (Commissione mensa) del Capitolato d'oneri.

ART. 9 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO - MODIFICAZIONI DELLA FORNITURA.

1. L'affidatario deve essere in grado di fornire il servizio anche in caso di emergenza dovuta ad interruzione dell'attività di produzione del centro di cottura dei pasti. Inoltre, così come previsto dall'art. ----- (Scioperi e assemblee sindacali) del Capitolato d'oneri, l'affidatario dovrà assicurare la fornitura in presenza di scioperi o rivendicazioni sindacali degli addetti alla produzione.

2. Il Comune si riserva la facoltà di interrompere/sospendere il servizio nei casi previsti dagli artt. --
- (Cause di sospensione del servizio - Modificazione della fornitura) e ---- (Scioperi e assemblee sindacali) del Capitolato d'oneri. Nei casi di cui all'art.--- nessun corrispettivo o risarcimento danni sarà dovuto dal Comune e, nei casi di cui all'art.---, l'affidatario non potrà accampare alcuna pretesa o richiesta di indennizzo.

3. Qualora nel corso del contratto si dovesse ravvisare la necessità di modificare, in tutto o in parte, le tipologie alimentari previste dall'art. ---- (Caratteristiche merceologiche dei prodotti alimentari biologici) del Capitolato d'oneri, si procederà a mente di quanto riportato nell'art. 22, commi 3 e 4, del Capitolato d'oneri.

ART. 10 - PENALI.

1. L'affidatario, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, è soggetta ad una penale pari allo --
----- per mille dell'ammontare netto contrattuale annuo nei casi previsti dall'art.---- (Penali) del Capitolato d'oneri.

2. Il Comune, in relazione alla tipologia dell'inadempimento e/o all'entità delle conseguenze legate ai fatti che danno origine all'applicazione delle penali, si riserva la facoltà di applicare le penali in misura giornaliera ovvero per evento.

3. Per la contestazione ed applicazione delle penali, si procederà a mente di quanto stabilito dall'art.-
--- del Capitolato d'oneri.

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Il Comune procederà alla risoluzione unilaterale del contratto nei casi previsti dagli artt. ----
(Aggiudicazione della gara - Recesso Unilaterale), --- (Subappalto), --- (Risoluzione del contratto) e
----- (Definizioni delle controversie) del Capitolato d'oneri.

2. In caso di risoluzione del contratto trova applicazione quanto riportato all'art.----- del Capitolato d'oneri.

ART. 12 - RECESSO.

1. Il Comune, ai sensi dell'art.1 -comma 13- del D.L. n.95/2012 convertito in legge n. 135/2012, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione e con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, qualora relativamente al servizio accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte in sede di gara e l'affidatario non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità ad esse.

2. In caso di recesso, verranno pagate all'affidatario le prestazioni già eseguite.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA.

1. Ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 ed a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'affidatario ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria assicurativa n. ----- emessa in ----- il ----- da ----- per l'importo di euro ----- pari al ----- percento del valore presunto complessivo del servizio affidato.

La suddetta garanzia sarà svincolata con dichiarazione idonea del Comune, previa verifica dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e conseguente rilascio del certificato di regolare esecuzione.

ART. 14 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI.

1. L'affidatario è responsabile direttamente di eventuali danni derivanti da intossicazione alimentare imputabile all'affidatario stesso.

A tal fine l'appaltatore ha stipulato polizza di responsabilità civile verso terzi con il massimale di euro ----- n. ----- emessa in ----- il ----- dalla -----.

ART. 15 - SUBAPPALTO.

1. E' fatto divieto all'affidatario di cedere a terzi, in tutto o in parte il contratto e/o diritti dallo stesso derivanti, a pena di immediata risoluzione dello stesso, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e risarcimento di eventuali ulteriori danni.

2. E' tuttavia ammesso il ricorso a prestazioni di terzi, ovvero il subappalto, nei limiti di legge e nel rispetto di quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n.50/2016.

3. In caso di subappalto trova applicazione quanto riportato all'art. ---- (Subappalto) del Capitolato d'oneri.

ART. 16 - ANTIMAFIA.

1. Si prende atto che, ai sensi della normativa in materia di documentazione antimafia introdotta dal D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), come corretto e modificato dal D.Lgs. n.218/2012, in relazione all'affidatario è stata inoltrata la richiesta di informazione antimafia liberatoria Prot.n. ----- in data ----- utilizzando il collegamento alla "Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia".

In caso di accertamento della sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del citato D.Lgs. n. 159/2011, questa Amministrazione è obbligata a recedere dal presente contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 17 - CONTROVERSIE.

1. Per la risoluzione delle controversie trovano applicazione le pertinenti disposizioni di cui ai Titoli I (Contenzioso), Parte IV del D.Lgs. n.50/2016, tanto riguardo ai rimedi giurisdizionali che a quelli alternativi alla tutela giurisdizionale, se ed in quanto applicabili.

2. A tutti gli effetti l'affidatario elegge domicilio legale in Matera presso la Sede comunale sita in via Aldo Moro e, pertanto, il Foro competente, per eventuali controversie è quello di Matera.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI.

1. Tutte le spese inerenti al presente contratto sono a carico dell'affidatario senza diritto a rivalsa.

ART. 19- TRATTAMENTO DEI DATI.

1. La stazione appaltante informa l'affidatario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti disciplinanti la materia.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ai sensi del D.M. 22/02/2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l'importo di euro 45,00 (quarantacinquevirgolazerozero).

Richiesto, io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, redatto da me e con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di strumenti informatici su numero ----- facciate per intero più righe ----- della ----- facciata a video, dandone lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, come segue: